

ORIGINALE



COMUNE DI BARGA

PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 7
in data 23/03/2021

Prot. n. _____ del _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER ANNO 2021

L'anno 2021, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 21.10 in videoconferenza secondo l'art. 73 D.L. n° 18/2020 e il Decreto del Sindaco prot. 6001/2020, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito.

Risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Campani Caterina	Sindaco	X	
2	Andreotti Maresa	Consigliere	X	
3	Balducci Beatrice	Consigliere	X	
4	Cardone Lorenza	Consigliere		X
5	Cella Giacomo	Consigliere	X	
6	Feniello Francesco	Consigliere	X	
7	Giannotti Sabrina	Consigliere	X	
8	Gonnella Claudia	Consigliere	X	
9	Gonnelli Claudio	Consigliere	X	
10	Moni Sabrina	Consigliere	X	
11	Onesti Pietro	Consigliere	X	
12	Pieroni Gesualdo	Consigliere	X	
13	Romagnoli Francesca	Consigliere	X	
14	Salotti Vittorio	Consigliere	X	
15	Salvoni Andrea	Consigliere	X	
16	Suffredini Sergio	Consigliere	X	
17	Tonini Lorenzo	Consigliere	X	
			16	1

Presiede la Sig.ra Campani Caterina nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dott. Giorgi Daniele Segretario Generale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Balducci Beatrice, Cella Giacomo, Salvoni Andrea

Relazione l'Assessore alle Finanze Vittorio Salotti.
Interviene il Consigliere Feniello, Salotti, Feniello, Salotti, Sindaco, Cella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita l'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina dell' IMU;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO che i presupposti dell'IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in GU n. 13 del 18/01/2021 che ha previsto il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/23 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/07/2020 con la quale venivano fissate le aliquote della "nuova IMU" per l'anno 2020;

RITENUTO opportuno, di confermare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2021 :

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA	
abitazione principale di lusso	0,40%	DETRAZIONE € 200 PER ABITAZIONE PRINCIPALE
fabbricati rurali strumentali	0,00%	AZZERAMENTO
"beni merce"	0,00%	AZZERAMENTO
terreni agricoli	0,00%	AZZERAMENTO - terreni agricoli, coltivati o incolti, sono esenti da imposta in quanto il territorio del comune di Barga ricade in zona classificata "totalmente montana".
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	<u>Aliquota ordinaria 0,30%; detrazione 0 (zero).</u> <i>Per questa categoria di immobili l'imposta è dovuta anche allo Stato nella misura dello 0,76%</i>
altri immobili	1,06%	<u>Aliquota ordinaria 1,06%; detrazione 0 (zero).</u> Riguarda tutti gli altri immobili, compreso le unità immobiliari e relative pertinenze ad uso abitativo che non posseggono i requisiti per essere considerate abitazioni principali o loro pertinenze, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti ed i terreni edificabili. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari abitative, <u>fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,</u> concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Barga. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Barga un altro immobile adibito a propria abitazione principale purché non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

L'impianto tariffario dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 è pertanto confermato e strutturato come segue:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE:

a) Sono esenti da imposta:

- unità immobiliare classificata nella categoria catastale A2, A3, A4, A5 A6 o A7 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'immobile, e del suo nucleo familiare;
- pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria;
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario ecc., che risultando anziano o disabile, acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);

b) Sono soggette ad imposta all'aliquota ridotta dello 0,40% con detrazione di euro 200,00:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) o A9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.

2) ALTRI IMMOBILI:

▪ Aliquota ordinaria 1,06%; detrazione 0 (zero). Riguarda:

- i fabbricati classificati nella categoria catastale "D".

(Per questa categoria di immobili parte dell'imposta è dovuta allo Stato nella misura dello 0,76%)

- **Aliquota ordinaria 1,06%; detrazione 0 (zero).** Riguarda tutti gli altri immobili, compreso le unità immobiliari e relative pertinenze ad uso abitativo che non posseggono i requisiti per essere considerate abitazioni principali o loro pertinenze, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti ed i terreni edificabili.

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari abitative, **fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Barga. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Barga un altro immobile adibito a propria abitazione principale purché non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

I terreni agricoli, coltivati o incolti, sono esenti da imposta in quanto il territorio del Comune di Barga ricade in zona classificata "totalmente montana".

Sono parimenti esenti da imposta i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Feniello, Pieroni, Gonnella, Gonnelli, Salvoni) resi nelle forme di legge dai n. 16 Componenti il Consiglio presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di CONFERMARE, le aliquote dell' IMU, da applicare nell'anno 2021 come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/07/2020 come di seguito:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA	
abitazione principale di lusso	0,40%	DETRAZIONE € 200 PER ABITAZIONE PRINCIPALE
fabbricati rurali strumentali	0,00%	AZZERAMENTO
"beni merce"	0,00%	AZZERAMENTO
terreni agricoli	0,00%	AZZERAMENTO - terreni agricoli, coltivati o incolti, sono esenti da imposta in quanto il territorio del comune di Barga ricade in zona classificata "totalmente montana".
Fabbricati "D" gruppo	1,06%	Aliquota ordinaria 0,30%; detrazione 0 (zero). Per questa categoria di immobili l'imposta è dovuta anche allo Stato nella misura dello 0,76%)

altri immobili	1,06%	<p>Aliquota ordinaria 1,06%; detrazione 0 (zero). Riguarda tutti gli altri immobili, compreso le unità immobiliari e relative pertinenze ad uso abitativo che non posseggono i requisiti per essere considerate abitazioni principali o loro pertinenze, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti ed i terreni edificabili.</p> <p>La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari abitative, <u>fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,</u> concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Barga. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Barga un altro immobile adibito a propria abitazione principale purché non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9.</p>
----------------	-------	---

- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Feniello, Pieroni, Gonnella, Gonnelli, Salvoni) resi nelle forme di legge dai n. 16 Componenti il Consiglio presenti e votanti dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per procedere all'adozione degli atti necessari ai fini dell'approvazione del Bilancio nei termini di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE
Campani Caterina

IL SEGRETARIO GENERALE
Giorgi Daniele

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e' conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Barga, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni di termine della pubblicazione all'Albo online.